

DECRETO N. 119 / 2019

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392, del 24.11.2016, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994 che delimita la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;

VISTI i Decreti Ministeriali del 15 settembre 1999, dell'11 giugno 2002, del 27 marzo 2003 e del 23 dicembre 2005 di estensione della circoscrizione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia e di inclusione anche dei porti di Fiumicino e Gaeta;

VISTO il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta" modificato con Decreto n. 254, in data 14.09.2018;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 25, in data 18.04.2019, con la quale il suddetto Regolamento è stato adottato nella versione ulteriormente aggiornata;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

Sono approvate le integrazioni (art. 5 bis) e le modifiche (art. 26) apportate al vigente "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta" riguardanti l'introduzione dell'articolo 5 bis (*Motivi di esclusione*) e la modifica dell'articolo 26 (*Presentazione della domanda di rinnovo*) che si allegano al presente Decreto nelle rispettive versioni, unitamente al nuovo Allegato 6.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

Il suddetto Regolamento, nella versione aggiornata, ha efficacia trascorsi i termini di pubblicazione di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Pubblicità)

Il presente Decreto è pubblicato nell'Albo Pretorio Online per 30 (trenta) giorni.

Civitavecchia, 06/05/2019

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Maria di Majo)



Articolo 5 bis (Motivi di esclusione)

Costituiscono motivi di esclusione nei procedimenti inerenti le concessioni demaniali marittime (rilascio, rinnovo, subingresso, affidamento a terzi, atti suppletivi), quelli indicati nell'Allegato 6 del presente Regolamento.

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione:

- aver omesso il pagamento dei canoni demaniali marittimi e delle relative addizionali nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- essere incorso, negli ultimi 5 anni dalla data della domanda e/o pubblicazione del bando di gara, in decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione.

Allegato 6

Motivi di esclusione dai procedimenti inerenti le concessioni demaniali marittime

- a) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dal rilascio, rinnovo, subingresso, atto suppletivo, affidamento a terzi ex art. 45 bis cod. nav., la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 4. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 8. occupazione abusiva di aree demaniali marittime e/o specchi acquei di cui all'articolo 1161 del Codice della navigazione intervenuta negli ultimi 5 anni dalla data della domanda o della pubblicazione del bando di gara;
 9. false dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprese quelle richieste per l'avvio del procedimento e/o del bando di gara;
 10. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati alla seguente lettera c), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

- c) L'esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della domanda e/o di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- d) Un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- e) L'Amministrazione esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:
1. l'Amministrazione possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
 2. l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni, fermo restando quanto previsto, in quanto compatibile, dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

3. l'Amministrazione dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Amministrazione o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si applicano, in quanto compatibili, le Linee Guida A.N.A.C. n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";
4. la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
5. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
6. l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7. l'operatore economico che presenti nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
8. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
9. l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
10. l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
11. l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

12. l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 13. l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- f) L'AdSP esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e).
 - g) Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera a), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla precedente lettera e), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
 - h) Se l'AdSP ritiene che le misure di cui alla precedente lettera g) sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
 - i) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalle precedenti lettere g) ed h) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
 - j) Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui alle precedenti lettere d) ed e) ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
 - k) Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.



- 1) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Articolo 26 (Presentazione della domanda di rinnovo)

Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. Cod. Nav., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Autorità provvederà d'ufficio allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che l'Autorità non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui gli sono stati pervenuti, con facoltà di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate ai sensi dell'art. 49 Cod. Nav.

In caso di mancato rilascio è dovuto l'indennizzo risarcitorio pari al 200% del canone dovuto, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i., dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno di conclusione delle operazioni di sgombero dell'area in questione.

Il concessionario interessato al rinnovo, deve presentare domanda al Presidente dell'Autorità mediante l'apposito modello pubblicato sul sito unitamente al **Modello D2** in bollo – ovvero Modello D1 ove non ancora prodotto – utilizzando, allo scopo, l'applicativo Do.Ri. on line da far pervenire agli Uffici dell'Autorità almeno tre mesi prima della scadenza del titolo concessorio.

Rimane comunque in facoltà della AdSP vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati.

Tuttavia, nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti, il concessionario è tenuto al pagamento – anche se, in conseguenza della comparazione ex art. 37 Cod. Nav., l'istanza del titolare non fosse accolta – di un indennizzo pari al 200% del canone dovuto, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di conclusione dell'iter istruttorio, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. (indennizzo successivo alla scadenza del titolo).

Alla domanda così predisposta deve essere allegata la documentazione, completa di modelli e dichiarazioni sostitutive, pubblicata nel sito dell'Autorità nonché copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria stabilite con appositi provvedimenti.

Qualora nel corso di vigenza della concessione oggetto di rinnovo siano state apportate modifiche autorizzate ex art. 24 Reg. Cod. Nav. ovvero siano intervenuti subingressi e/o variazioni societarie, alla domanda deve essere allegata una nuova planimetria aggiornata a firma di tecnico abilitato.

In caso contrario, è sufficiente produrre copia, in cinque esemplari, degli elaborati grafici allegati al titolo da rinnovare.

Al rinnovo delle licenze di concessione demaniale fino alla durata di quattro anni, provvede formalmente il Presidente dell'Autorità.

a) Diniego della domanda

Qualora l'Autorità rigetti la domanda di rinnovo, la decisione negativa, fermo restando l'adempimento di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sarà comunicata con provvedimento espresso e motivato.

Sono fatti salvi, in tal caso, eventuali diritti relativi al pagamento di canoni e/o conguagli residui, non ancora corrisposti dal concessionario scaduto. Il concessionario deve procedere allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP, onde non incorrere nelle conseguenze di cui ai paragrafi precedenti.

In ogni caso potranno costituire motivi legittimi per negare il rinnovo, oltre a preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili, le risultanze dell'attività di controllo eseguita, dall'Autorità o da altre pubbliche Autorità, dalla quale risultino le mancanze o gli abusi costituenti cause di decadenza dalla concessione.

b) Accoglimento della domanda

Nel caso in cui, invece, l'Autorità intenda accogliere la domanda di rinnovo, procederà tempestivamente alla sua pubblicazione secondo le procedure indicate nell'articolo 10 in relazione alla tipologia di concessione e ciò in attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 Cod. Nav.

Nel caso di domanda concorrente si procede ai sensi degli articoli 10, 11 e 13.

Nel caso non intervengano domande concorrenti, si procederà, il prima possibile, al rinnovo formale della concessione, mediante rilascio di un nuovo titolo concessorio per il periodo in esso stabilito.

Solo nelle more della procedura di rinnovo è consentito al concessionario proseguire legittimamente nell'utilizzo e nell'occupazione delle aree già avute in concessione, alle medesime condizioni previste nel titolo concessorio scaduto e di cui egli ha chiesto il rinnovo, salvo comunicazione in senso contrario dell'Autorità.